

/



## CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: Art 4 del D.L. n. 16/2014 - Rideterminazione Fondo Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per le annualità 2010 - 2013.**

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede del Comune di GALLIPOLI, convocata da IL SINDACO Dott. Francesco M. ERRICO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

		Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	Dott. Francesco Maria ERRICO	X	
2	Vice Sindaco	Dott.ssa Antonella GRECO		X
3	Assessore	Ing. Alberto LEOPIZZI		X
4	Assessore	Dott. Felice STASI	X	
5	Assessore	Avv. Antonio PITEO	X	
6	Assessore	Sig. Giovanni FIORE	X	

Assume la presidenza IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica della proposta:

- Favorevole  
 Non favorevole  
 Non richiesto

Gallipoli, lì 11/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa Milva MARRA

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta:

- Favorevole
- Non favorevole
- Non richiesto

Gallipoli, lì 11/12/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to DOTT.SSA Milva MARRA

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999 in ciascun ente le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo regolando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
- ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1998-2001, annualmente vengono destinate risorse all'attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, secondo modalità stabilite dal medesimo articolo che disciplinano la costituzione del "*Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*";
- l'incremento delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999 richiede l'adozione di una deliberazione di Giunta Comunale in quanto organo di natura politica competente a decidere sulla destinazione delle risorse finanziarie disponibili all'interno delle previsioni di bilancio;

**Visto** l'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., secondo cui "*a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";

### Preso atto che:

- la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1, comma 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione agli esiti dell'attività di controllo esperita sul rendiconto relativo all'esercizio 2010 ha adottato la deliberazione n. 102/2013 con cui ha contestato l'incremento, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, del fondo delle risorse decentrate oltre il limite posto dall'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e in mancanza dei presupposti richiesti dalle norme dei vigenti CCNL;
- in riscontro alla predetta deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 45 del 19 luglio 2013, ha inoltrato alla stessa osservazioni sui rilievi formulati, riservandosi di assumere, all'esito, le necessarie iniziative finalizzate alla rimozione delle criticità rilevate e agli eventuali recuperi da modulare su più esercizi finanziari;
- successivamente, con propria deliberazione n. 35/2013 questa Giunta ha fissato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la redazione del contratto integrativo decentrato presso l'ente relativo all'annualità 2013, senza tuttavia pervenire alla sottoscrizione del contratto;

### Tenuto conto che:

- il fondo decentrato per l'anno 2010 è stato incrementato in parte variabile per euro 191.600,00;
- in dettaglio, gli incrementi sono rappresentati da euro 54.000,00 a titolo di

finanziamento delle posizioni organizzative, euro 101.600,00 per il finanziamento di progetti obiettivo ed euro 36.000,00 per piano lavoro di Polizia Locale finanziato con i proventi di cui all'art. 208 del CdS;

- a tal proposito, si denota che la Sezione di controllo della Corte dei Conti ha censurato alcuni progetti approvati e finanziati con le risorse del fondo 2010 per carenza dei requisiti richiesti dalle norme contrattuali, atteso che gli stessi attenevano alla realizzazione di compiti e attività difficilmente riconducibili alla nozione di miglioramento e ampliamento dei servizi esistenti;
- con riferimento all'incremento di euro 54.000,00 per il finanziamento delle posizioni organizzative, si è invece preso atto del difetto del requisito dell'aumento della dotazione organica;

**Preso atto** inoltre che:

- la Corte dei conti sostiene che *“in base al corpus normativo che disciplina la contrattazione decentrata integrativa a livello di singolo ente, la quantificazione del fondo per la produttività deve avvenire nel corso dell'anno di riferimento al fine di rendere possibile la programmazione delle risorse ed il loro utilizzo in coerenza con l'obiettivo del conseguimento di significativi incrementi della produttività del lavoro. Nelle annualità 2009 e 2010 il Comune di Gallipoli ha effettuato la quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata nel corso degli esercizi successivi a quelli di competenza ponendo in essere una prassi che si discosta sensibilmente dal modello contrattuale (nel corso dell'esercizio 2010 è stato quantificato il fondo 2009; nel corso dell'esercizio 2011 è stato quantificato il fondo 2010). Dalla violazione delle norme del CCNL, tuttavia, non può scaturire un vantaggio in termini di incremento delle risorse decentrate che si sostanzia con la mancata applicazione del limite di spesa posto dall'art. 9, comma 2-bis, cit. Infatti, nonostante l'incremento effettuato nel 2011 sia relativo al fondo 2010, il comma 2-bis pone un esplicito limite per tutti gli aumenti deliberati a partire dal 1° gennaio 2011. pertanto – nella fattispecie in esame – il “corrispondente importo dell'anno 2010” che costituisce il limite di spesa per il triennio successivo è costituito dall'ammontare del fondo quantificato con la determinazione n. 965/10 in data 9.06.2010 (sebbene relativo all'annualità 2009). Le conclusioni che precedono sono fondate sulla decisiva considerazione che opinando diversamente si avrebbe lo slittamento di un anno dell'applicazione dell'art. 9, co. 2-bis cit. con conseguente ritardo nella realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa”;*

**Rilevato** tuttavia che:

- ai sensi di legge ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, il tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non deve superare il corrispondente importo definito per l'anno 2010, fatte salve le decurtazioni legate alla riduzione del personale in servizio;
- sebbene la quantificazione definitiva del fondo per la contrattazione decentrata per l'annualità 2010 nel corso dell'esercizio successivo, analogamente a quanto accaduto per gli anni precedenti, abbia costituito una prassi criticabile, ciò non ha rappresentato una volontà espressa di derogare o differire l'applicazione del limite di spesa introdotto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010;
- in tal senso, il fondo per l'anno 2008 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1208 del 29 luglio 2009, quello per l'anno 2009 con determinazione dirigenziale n. 965 del 9 giugno 2010 e quello per l'anno 2010 con determinazione dirigenziale n. 752 del 10 maggio 2011;
- in ogni caso, depone in questa direzione il fatto che i progetti obiettivo finanziati con

le risorse variabili del fondo 2010 erano già stati preventivati e approvati nel corso dell'esercizio finanziario 2009, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2009, in cui si precisava che per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili *“all'attuazione dei restanti progetti si procederà non appena disponibili le occorrenti risorse economiche, e comunque, entro l'anno 2010 (...)”*;

**Dato atto** inoltre che, nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato:

- con determinazione dirigenziale n. 1907 del 18 dicembre 2012 è stata disposta una liquidazione in acconto delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2012;
- con determinazione dirigenziale n. 1851 del 19 dicembre 2013 è stata disposta la liquidazione di un acconto delle indennità fisse previste dal contratto relative all'esercizio 2013 (quali indennità di responsabilità, turno, rischio, disagio e maneggio valori, etc.);

**Preso atto che:**

- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, ha previsto all'art. 4 un percorso per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa;
- in particolare, in base all'art. 4, comma 1, del succitato decreto gli enti locali *“che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate (...) le somme indebitamente erogate mediante il graduale risassorbimento delle stesse”*;
- l'art. 4, comma 2, consente invece agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno la possibilità di assicurare il recupero di cui al comma 1 attraverso la prioritaria destinazione a tal fine dei risparmi di spesa effettivamente determinatasi a seguito dell'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 1 per la quota illegittimamente eccedente il limite di spesa;
- da ultimo, al comma 3, *“fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;
- con nota circolare prot. n. 60/GAB del 12 maggio 2014 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie hanno rimesso *“agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l'applicazione in via temporanea e salvo recupero delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tale fine”*;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. DAR 0010946 del 12/08/2014, ha fornito indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del

personale di regioni ed enti locali, con la precisazione che sono soggetti all'obbligo di recupero integrale previsto dall'art. 4, comma 1, gli enti che abbiano superato i vincoli finanziari sia di natura normativa sia di genesi contrattuale;

**Considerato che** questo Ente non ha superato i vincoli finanziari di natura normativa in quanto:

- ha rispettato il patto di stabilità interno;
- ha maturato un'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti in misura inferiore al 50 per cento;
- ha garantito il contenimento complessivo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006;

**Ritenuto**, alla luce del quadro sopra delineato:

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014 alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2010 e conseguentemente anche per gli anni successivi, tenendo conto delle segnalazioni critiche della Corte dei conti;
- di epurare le risorse variabili degli incrementi contestati per un importo complessivamente pari a euro 113.600,00, di cui euro 54.000,00 destinati al finanziamento delle posizioni organizzative e la restante parte per progetti obiettivo, come di seguito articolati:

	Risorse variabili approvate per l'anno 2010	Risorse da stornare a seguito deliberazione Sezione controllo Corte dei Conti	Risorse residue
Posizioni organizzative	54.000,00	- 54.000,00	
Progetto obiettivo Apertura Cimitero	3.000,00		3.000,00
Progetto obiettivo Riordino e archiviazione	16.000,00	- 16.000,00	
Progetto obiettivo Redazione graduatorie ERP	7.000,00	7000,00	
Progetto obiettivo Opere abusive	15.000,00	- 15.000,00	
progetto obiettivo Voice over Ip	2.500,00		2.500,00
Progetto obiettivo consumi energetici	2.500,00		2.500,00
Progetti obiettivo modifica Sistema contabile	10.000,00		10.000,00
Progetto sicurezza	21.600,00	- 21.600,00	
Progetto Ufficio commercio (ruoli)	18.000,00		18.000,00
Progetto obiettivo Demanio	6.000,00		6.000,00
Progetto obiettivo VV.UU. ex art. 208 CdS	36.000,00		36.000,00
	191.600,00	- 113.600,00	78.000,00

- di preservare i progetti obiettivo sopra richiamati, atteso che sono stati approvati nel rispetto delle procedure contrattuali nonché in ragione dell'effettivo miglioramento in termini di efficienza dei servizi resi alla collettività;
- per l'effetto, di procedere alla quantificazione delle risorse del fondo decentrato per le annualità successive nei termini espressi nel prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare corso ai recuperi, che determinano una contrazione delle risorse del fondo disponibili per la contrattazione a valere sulle annualità 2011 e successive fino a

concorrenza delle stesse;

**Verificato** altresì che:

- in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, è in ogni caso preclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti;
- non è prevista la maturazione di responsabilità per gli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità e che sono virtuosi nella gestione del personale;

**Richiamati:**

- gli artt. 4 e 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68;
- l'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- la circolare congiunta prot. n. 60/GAB del 12 maggio 2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole dei Revisori dei conti, reso in data 15 dicembre 2014;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di dare atto di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. per le ragioni suesposte, di procedere alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2010 e conseguentemente per le annualità successive e, per l'effetto, epurare le risorse variabili degli incrementi effettuati in violazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, oltre il limite posto dall'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010 e in mancanza dei presupposti richiesti dalle norme dei vigenti CCNL;
3. di procedere quindi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, al recupero delle diseconomie generate dalla rideterminazione del fondo rispetto ai compensi erogati, anche a titolo di acconto, nelle misure e nei termini dettagliati nel prospetto allegato;
4. di dare atto che la diseconomia da riportare a carico del fondo delle risorse decentrate per il corrente anno è pari a euro 36.402,72;
5. di ribadire che in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, è in ogni caso preclusa la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti;
6. di demandare al Dirigente del Servizio interessato l'adozione degli atti consequenziali.

**DICHIARA**

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO  
F.to Dott. Francesco M. ERRICO

Segretario Generale  
F.to Dott. Angelo Maria Radogna

---

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, .....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ..... al  
all'Albo Pretorio del Comune.

Gallipoli, .....

F.to IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4, D. Lgs. n°267/00)
- Decorrenza 10 gg. Dall'inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D. Lgs. N°267/00)

Gallipoli, .....

Segretario Generale